

<https://banchedati.corteconti.it/>

TIPO DELIBERAZIONE

Attività consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)

DESCRIZIONE

Comune di Albignasego (PD) - Richiesta di parere presentata dell'art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito all'applicabilità del limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli incentivi IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile la richiesta di parere e si pronuncia nel merito.

TESTO PROVVEDIMENTO

Deliberazione n. 136/2026/PAR/Comune di Albignasego (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 7 luglio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO Presidente

Amedeo BIANCHI Consigliere

Giuseppe LA GALA Consigliere

Giovanni DALLA PRIA Primo Referendario

Paola CECCONI Primo Referendario

Emanuele MIO Primo Referendario – relatore

Massimiliano SUTTO Primo Referendario

Germano MARCELLI Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Comune di Albignasego con nota prot. n. 21980 del 16 giugno 2026, acquisita al prot. Cdc n. 3287 del giorno 17 giugno 2026;

VISTE le ordinanze del Presidente nn. 17 e 21/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Mio;

FATTO

Il Comune di Albignasego ha inviato una richiesta di parere, a firma del Sindaco pro tempore, inerente all'applicabilità del limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli incentivi IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Sindaco del Comune istante rappresenta che, con riferimento agli incentivi riferiti all'ICI, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 16/2009, ha sostenuto che gli stessi non sono da conteggiare nel tetto delle spese di personale e che l'IMU presenta la medesima natura giuridica dell'ICI, quale imposta che è subentrata a quest'ultima mantenendone, sostanzialmente, i medesimi principi ispiratori; ne conseguirebbe, secondo l'Amministrazione, l'applicazione dell'analogo regime derogatorio.

Ciò posto, l'Ente chiede di conoscere se gli incentivi per il recupero dell'evasione IMU e TARI, previsti dall'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, già esclusi dal limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, debbano ritenersi esclusi anche dal limite di spesa di personale previsto dall'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006.

DIRITTO

1. Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere all'esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Albignasego, soggetto giuridico legittimato alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, co. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 nonché organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

Si precisa, a tal proposito, che l'istanza è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente articolo 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, co. 8, legge n. 131/2003, nella parte in cui prevede che le richieste possono essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tuttavia, il Collegio osserva che detta modalità procedimentale dovrebbe essere sempre osservata, poiché la stessa potrebbe contribuire ad una migliore razionalizzazione ed efficientamento della stessa attività consultiva in sede territoriale anche dando contezza di pareri analoghi già richiesti e della relativa delibera magistratuale, come nella fattispecie ora esaminata. Questa Sezione, a tal fine, provvede a trasmettere al Consiglio delle autonomie locali le deliberazioni emesse in sede consultiva, anche se non pervenute per il suo tramite, ma si è riscontrato, purtroppo, che la sezione del sito internet del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, denominata "Collaborazione con la Corte dei conti", risulta da anni in corso di aggiornamento, inficiando così la funzione che la legge attribuisce in materia allo stesso ente.

Sotto il profilo oggettivo, questa Sezione ritiene di poter dichiarare oggettivamente ammissibile la richiesta di parere, poiché il quesito proposto attiene a disposizioni normative espressamente dettate da esigenze di coordinamento della finanza pubblica, quali sono quelle contenute nell'art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 e nell'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno chiarito, infatti, che la funzione consultiva svolta dalle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali sarebbe "senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica- espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. SS.RR. in sede di controllo n. 54/CONTR/2010).

Da ultimo, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020, nel richiamare la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che "l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa». Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003".

2. Quanto al merito, il Comune di Albignasego chiede di conoscere se i proventi da "recupero evasione IMU e TARI", previsti dall'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 e destinati, in deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017, al trattamento accessorio del personale dipendente, siano da ritenersi esclusi anche dal limite di cui all'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006.

Questa Sezione si è già espressa, in relazione al medesimo quesito, con la deliberazione n. 177/2020/PAR e, non sussistendo sopravvenienze normative o giurisprudenziali, né avendo indicato l'Ente istante nuove argomentazioni a sostegno di una diversa soluzione ermeneutica, **ribadisce che l'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 consente agli enti locali di destinare una quota del maggior gettito derivante dal recupero dell'evasione IMU e TARI al trattamento accessorio del personale, prevedendo espressamente una deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tuttavia, tale disposizione non introduce alcuna deroga al diverso vincolo previsto dall'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, che impone agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale e che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza contabile, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che tale limite continua a trovare applicazione, salvo espresse esclusioni previste dal legislatore.**

In base al principio di stretta interpretazione delle deroghe legislative (ubi lex voluit dixit), possono essere escluse dal computo della spesa di personale solo le fattispecie espressamente previste dalla legge o riconosciute in via giurisprudenziale in presenza di specifiche condizioni, quali il finanziamento integrale mediante risorse esterne (fondi europei o trasferimenti vincolati da altri soggetti), secondo il principio della neutralità finanziaria.

Gli incentivi per il recupero dell'evasione IMU e TARI non rientrano in tali ipotesi, in quanto finanziati con risorse proprie dell'ente, ossia mediante una quota del maggiore gettito accertato e riscosso. Pertanto, in assenza di una deroga espressa al limite di cui all'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, tali somme devono essere considerate nel computo della spesa di personale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile il quesito posto dal Comune di Albignasego e rende il parere nei termini sopra espressi.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Albignasego e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Relatore Il Presidente

Emanuele MIO Francesco UCCELLO

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l' 8 luglio 2026.